

# COMUNICATO

Di seguito al precedente comunicato in data 15 gennaio 2002, sono lieto di informare che il TAR LIGURIA con sentenze n.331/02 e n.332/02 in data 28 febbraio 2002 depositate in data 19 marzo 2002, ha accolto i ricorsi proposti da alcuni Segretari Comunali della Liguria, avverso la Circolare n.19/97, avente ad oggetto: "Istruzioni operative per l'applicazione, ai Segretari Comunali di qualifica direttiva, del CCNL, biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 16 maggio 1995, così come modificato dall'accordo integrativo del 14 settembre 1995 de CCNL, biennio economico 1996-1997, stipulato in data 21 maggio 1996." condannando altresì il ministero dell'Interno alle spese processuali (simboliche, ma pur sempre significative atteso che il giudice amministrativo, di norma le compensa).

La portata delle due decisioni è più ampia rispetto alle sentenze relative ai ricorsi vinti nanti il TAR Lazio e nanti il Consiglio di Stato (*Ricorso Mocchiola ed altri*).

In particolare il giudice ha ritenuto fondati il 6° e l'8° motivo di ricorso con i quali si contestavano la cristallizzazione al 1° luglio 1990 dell'indennità di funzione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Le sentenze verranno comunicate per conoscenza all'Agenzia Nazionale con l'auspicio che, come per precedenti occasioni, rinunci a promuovere l'appello e ne disponga l'esecuzione. Si tratta di due decisioni importantissime che confermano ancora una volta la fondatezza della posizione dell'U.N.S.C.P.

Si è sempre in attesa del deposito delle sentenze definitive relative ai 29 ricorsi proposti dall'UNIONE nanti il TAR Lazio discussi il 22 novembre 2001 sempre avverso la Circolare del Ministero dell'Interno n.19/97.

Genova 27 marzo 2002

Ettore MONZU'

**Allegati:** *Sentenza TAR Liguria n.331*  
*Sentenza TAR Liguria n.332*